




DECRETO LEGGE N. 1 del 5.1.2021

Principali disposizioni

1) Art. 1

- a) Comma 1 (norma restrittiva): per tutta l'Italia, **mobilità solo entro regione** (salve le solite causali: lavoro, necessità, salute, rientro a casa);
- b) Comma 2 (norma restrittiva): Zone gialle e arancioni (tutte, fino a nuova ordinanza del ministro della salute), nei giorni 9 e 10 gennaio si applica il regime delle **arancioni** (mobilità solo comunale, salvo lavoro, salute, e necessità e 30 km per i comuni fino a 5000 abitanti; chiusura ristoranti e bar);
- c) Comma 3 (norma ampliativa): Zone rosse (attualmente non ce ne sono), possibilità una visita presso case private **dentro il comune di residenza di chi si sposta**, o entro 30 km se si abita in comuni fino a 5000 abitanti, esclusi i capoluoghi; una sola volta al giorno, dalle 5 alle 22, in non più di due oltre a minori anni 14 e disabili.
- d) In tutta Italia vale il dpcm 3.12.2020 per quanto non derogato dai punti precedenti.

Ad oggi (salve ordinanze del ministro), il “calendario” del Veneto è questo:

- a) 7 e 8 gennaio: **giallo**  (art. 1 dpcm 3.12.2020): aperte le attività commerciali, di servizi, bar e ristoranti;
- b) 9 10 gennaio: **arancione**  (art. 2, dpcm 3.12.2020);
- c) dall'11 al 15 gennaio, **giallo**  salve il divieto di mobilità interregionale e le previsioni sulla scuola contenute nell'ordinanza n. 2 del 4.1.2021.

2) Art. 2: procedure per l'adozione di ordinanze del ministro della salute

3) Art. 3: sanzioni (400/1000 euro);

4) Art. 4 Scuole

In Veneto vale l'ordinanza n. 2 del 4.1.2020: didattica a distanza per il 100% degli studenti delle scuole superiori di secondo grado, anche non statali, dal 7 al 31 gennaio.

Per le altre scuole (materne, elementari, medie): didattica in presenza.

5) Art. 5: acquisizione consenso alla vaccinazione per le persone **non coscienti ricoverate in strutture assistenziali** (non quelle che risiedono presso abitazioni private).

- a) Se è nominato un tutore, curatore, amministratore di sostegno, fiduciario che ha ricevuto le disposizioni anticipate di trattamento (dat): lo rilasciano per iscritto queste figure;
- b) Se mancano le figure della lett. a), lo rilascia per iscritto il medico della struttura in cui si trova la persona non cosciente, sentiti i familiari reperibili, o, in mancanza di medico nella struttura, il direttore sanitario dell'Ulss competente, sempre sentiti i familiari reperibili;
- c) In caso di contrasto tra familiari e medico o in caso di assenza di dat o familiari, il medico di cui alla lett. b) presenta ricorso al giudice tutelare, che decide entro 48 ore.

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 11 dicembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. (20A06975)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 5 dicembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06781)